

Riunione del 18 marzo 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Rosario Perone - Relatore

CAF/29/2010 – Appello della A.S.D. Unione Pallavolo Sestese di Sesto Fiorentino, avverso la decisione del G.U.P. di Firenze pubblicata nel comunicato n. 17 dell' 11.02.2010 comminante la multa di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per avere il pubblico al seguito, con le proprie intemperanze, causato la sospensione della gara e la sua prosecuzione a porte chiuse.

La CAF

- letti gli atti ed i documenti;
- letto il rapporto di gara dell'arbitro dell'incontro sig. Andrea Cimi;

OSSERVA

Col ricorso in appello il signor Alessandro Allori nella qualità di Presidente della A.S.D. Unione Pallavolo Sestese di Sesto Fiorentino impugnava la decisione del G.U.P. Firenze in data 11.02.2010 e ne chiedeva l'annullamento perché riteneva e ritiene che i provvedimenti adottati, emarginati in epigrafe, siano stati presi senza tener conto del comportamento dell'allenatore dell'Unione Pallavolo Scandicci, squadra avversaria nell'incontro oggetto della decisione, disputatosi il 03.02.2010 a Scandicci, nonché dell'atteggiamento della signora Daniela Brunetti, dirigente della stessa squadra avversaria e Consigliere del Comitato Provinciale F.I.P.A.V. di Firenze.

Sostiene il ricorrente che i provvedimenti del G.U.P. non rispecchierebbero la realtà dei fatti per come accaduti, allegando all'appello, a contrasto di quanto attestato dal rapporto arbitrale, le dichiarazioni del dirigente della stessa squadra appellante signor Alessandro Passaro che fornisce una dinamica dei fatti difforme da quelle fornite dall'arbitro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.

Com'è noto l'art. 20 del Regolamento Giurisdizionale prevede al comma 1 che ai fini dell'accertamento dei fatti si deve tenere conto del referto di gara e delle relazioni degli arbitri (omissis).

Quanto alle dichiarazioni e deposizioni rese da testimoni, queste devono essere rese da soggetti qualificati e contenere gravi elementi tali da poter essere presi in considerazione per sconfessare il rapporto dell'arbitro, costituente - purché redatto in forma inequivoca ed esaustiva - fonte primaria di prova.

Ipotesi, queste ultime, non ricorrenti nel caso di specie.

P.Q.M.

La C.A.F. respinge il ricorso e conferma la decisione appellata.
Dispone l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24.3.2010